

com. 3812/21
n. 417/20



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA

Composto da:

Dott.ssa Alessandra Chiavegatti	Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano	Giudice rel.
Dott.ssa Annarita Argento	Giudice on.
Dott. Giordano Barioni	Giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n.417/2020 Vol. relativo ai minori:

..... a, nata in Albania il 08.07.2013;
..... nato in Ravenna il 03.08.2018,
figli di e !

visto il ricorso, depositato in cancelleria il 04.02.2020 presentato dalla madre F..... a, nata in Albania il 07.04.1989, rappresentata e difesa dall'Avv. Mace Edlira del foro di Ravenna, finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell'art 31 comma 3 Dlvo 25.7.1998 n. 286;

visto il parere favorevole del P.M. del 21.06.2021;

sentita la relazione del giudice designato;

rilevato che:

- sono ravvisabili nel caso di specie i gravi motivi e le condizioni prescritte dalla citata disposizione di legge per il rilascio dell'autorizzazione alla temporanea permanenza in Italia in favore della madre dei minori;
- le informazioni acquisite (vedi rel. dei Servizi Sociali del Comune di Ravenna del 03.12.2020 e nota della Questura di Ravenna Divisione anticrimine) evidenziano che il padre si è trasferito in Italia nel 2009 ed è stato raggiunto nel 2018 dalla moglie e dalla figlia, la famiglia vive in un appartamento con un regolare contratto di locazione ma la madre la figlia non hanno potuto prendervi la residenza, i coniugi hanno in progetto di acquistare un appartamento più ampio con maggiori spazi per i bambini e hanno fatto richiesta alla banca per un mutuo; il sig..... a lavora con contratto regolare, la moglie è attualmente disoccupata in quanto non ha il permesso di soggiorno; la bambina frequenta la scuola primaria e la maestra ha riferito che i genitori sono sempre presenti per la figlia, la curano e la

1

5

aiutano; la famiglia gode di stabilità economica, è ben inserita nel territorio e vi è un clima sereno;

... risulta immune da precedenti penali e di polizia;

ritenuto che l'eventuale allontanamento della madre comporterebbe grave pregiudizio per la salute fisiopsichica dei minori e che nel caso in esame ricorrono pertanto tutte le condizioni per autorizzare la stessa a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'art 31 Dlvo 286/1986, come interpretato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nella sentenza n.15750 del 12.6.2019, ha sancito "in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Cass. Sez. U - , *Sentenza n. 15750 del 12/06/2019*);

P.Q.M.

AUTORIZZA la permanenza in Italia dalla madre ..., nata in Albania il 07.04.1989, per un periodo pari a cinque anni al fine di monitorare la tenuta e il rispetto da parte della stessa delle norme giuridiche e sociali prescritte dal nostro ordinamento.

Si notificchi al ricorrente presso il difensore, Avv. Mace Edlira.

Si comunichi:

- alla competente Questura Ufficio Stranieri
- al P.M.M.

Così deciso in Bologna in data 16.09.2021

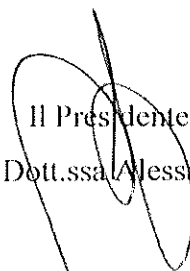
Il Giudice estensore

Dott.ssa Carmela Italiano



Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Chiavegatti



Depositato in Cancelleria il 21 SET 2021



Il Cancelliere
Massimo Zucchini

